

ALLEGATO B
N. 4895 Rep.
N. 3784 Racc.


NOTAIO
FABRIZIO DILIBERTO

===== ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI VICENZA – E.T.S. =====

===== STATUTO =====

===== ART. 1 =====

===== (Denominazione e sede) =====

1.1 È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: =====

===== ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI VICENZA E.T.S. =====

Assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. ===

1.2 L'acronimo E.T.S. o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico subordinatamente all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====

1.3 L'associazione ha sede legale nel comune di Vicenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. =====

1.4 L'Associazione ha durata illimitata. =====

===== ART. 2 =====

===== (Statuto) =====

2.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. =====

2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. =====

===== ART. 3 =====

===== (Efficacia dello statuto) =====

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'ente; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. =====

===== ART. 4 =====

===== (Interpretazione dello statuto) =====

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. =====

===== ART. 5 =====

===== (Finalità e Attività) =====

5.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico, l'associazione opera al fine di: =====

- Valorizzare e assistere gli stranieri che si trovano in condizioni di emarginazione, in particolare i rifugiati e i richiedenti asilo. Nel perseguimento dei suoi obiettivi e nella scelta delle modalità d'azione l'associazione si ispira ai principi ed alla prassi dell'apostolato sociale della Compagnia di Gesù e del Jesuit Refugees Service (JRS – Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati) che ha come obiettivo accompagnare, servire e difendere i diritti dei rifugiati. Rifugiati intesi non solo come persone perseguitate per motivi di razza, religione, appartenenza a un gruppo sociale o politico, ma anche sfollati interni e rifugiati de facto, spinti alla fuga da un conflitto armato, da politiche economiche errate o da catastrofi naturali. =====



Handwritten signature

- Promuovere funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale a favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, ed in generale dei migranti forzati.

5.2 Le attività che si propone di svolgere sono:

- attività di cui alla lettera a) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2 della L. 328/2000 e ss.mm.ii. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e ss.mm.ii. e L. 112/2016 e ss.mm.ii.

- attività di cui alla lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14/2/2001 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 117/2017);

- attività di cui alla lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 117/2017);

- attività di cui alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lett. i), D. Lgs. 117/2017);

- attività di cui alla lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- attività di cui alla lettera q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- attività di cui alla lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- attività di cui alla lettera v) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- attività di cui alla lettera w) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: ==
- assistenza legale ai migranti forzati per regolarizzare il loro status come primo indispensabile passo per accedere agli altri servizi cui hanno diritto; ==

- alloggio o assistenza nella ricerca di soluzioni abitative a favore dei migranti;

- accompagnamento all'assistenza sanitaria, promozione di attività per la salute e collaborazione con associazioni che se ne occupano;

- orientamento per l'inserimento lavorativo e supporto all'integrazione dei migranti, anche mediante l'attivazione di tirocini formativi;

- iniziative culturali con finalità educative (anche all'interno degli Istituti scolastici) su tematiche relative alle finalità dell'Associazione, quali ad esempio il diritto d'asilo e il dialogo interreligioso;

- dopo scuola finalizzati a promuovere l'inclusione sociale dei minori stranieri;

- tirocini di studenti universitari o in alternanza scuola-lavoro finalizzati a svi-

luppare competenze nella realizzazione degli interventi a carattere sociale e culturale promossi; =====

- creazione di laboratori artistico-musicali e di rafforzamento linguistico; ===

- ideazione e/o organizzazione di corsi di italiano per stranieri, con l'obiettivo di promuovere la formazione civico-linguistica dei cittadini dei Paesi terzi vulnerabili, quale fondamentale strumento per la loro inclusione sociale, e/o collaborazione nella messa in rete delle esperienze delle scuole di italiano per stranieri già attive sul territorio; =====

- ideazione e/o organizzazione di incontri finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della migrazione; =====

- organizzazione o partecipazione ad iniziative finalizzate ad avvicinare le persone ad esperienze di volontariato nel settore; =====

- messa in rete degli alloggi disponibili e la loro gestione; =====

- ideazione e/o organizzazione di servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro facilitando i percorsi di inclusione socio-lavorativa; =====

- ideazione e/o organizzazione di iniziative di beneficenza e/o sostegno a distanza e/o cessione gratuita di alimenti o prodotti e/o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno dei migranti in condizione di svantaggio o di attività di interesse generale; =====

- accompagnamento dei rifugiati nell'esercizio di loro diritti e nel dialogo con le istituzioni per ottenere cambiamenti nella legislazione o nelle politiche vigenti in materia di migrazioni; =====

- miglioramento della percezione pubblica dei rifugiati, contrastando la discriminazione, la xenofobia, l'indifferenza e promuovendo l'integrazione e la coesione sociale attraverso le iniziative culturali realizzate o promosse; ===

5.3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. =====

5.4 L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. =====

ART. 6

(Ammissione)

6.1 Sono associati dell'ente le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti senza personalità giuridica che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività dell'associazione. =====

6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. =====

6.3 L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. =====

6.4 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e il pagamento della quota associativa annuale. =====

6.5 Non è ammessa la categoria di associati temporanei. =====

6.6 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. =

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri. =====

Hanno il diritto di: =====

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; =====
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; =====
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18.; =
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; =====
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; =====

e il dovere di: =====

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; =====
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente. =====

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

8.1 Ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017, l'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

8.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. =====

8.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. =====

8.4 I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. =====

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

9.1 La qualità di associato si perde per morte (se persona fisica), decadenza, recesso o esclusione. In caso di ente o persona giuridica, la qualità di associato si perde inoltre in caso di estinzione, liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. =====

9.2 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. =====

9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. =====

Ai sensi della deroga di cui all'art. 25 lett. e) D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giusti-

ficazioni dell'interessato. =====

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, in forma scritta. =====

9.4 L'associato decadrà altresì automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa entro le scadenze previste. =====

9.5 L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione di cui al punto 9.3. =====

ART. 10

(Gli organi sociali)

10.1 Sono organi dell'associazione: =====

- Assemblea degli associati =====

- Consiglio Direttivo =====

- Presidente e Vice-Presidente =====

- Organo di controllo =====

ART. 11

(L'assemblea)

11.1 L'assemblea è composta dagli associati dell'ente, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. =====

11.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. =====

11.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. =====

11.4 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. =====

11.5 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o PEC spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. =====

11.6 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. =====

11.7 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. =====

11.8 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. =====

11.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. =====

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

12.1 L'assemblea: =====

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; =====

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; =====

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; =====
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; =====
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. =====

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

13.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. =====

13.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. =====

13.3 In alternativa, l'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audio/videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che: =====

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

13.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. =====

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

14.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

14.2 L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. =====

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

15.1 Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. =====

15.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche, o i rappresentanti degli enti e persone giuridiche, associate. =====

15.3 Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. =====

15.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. =====

Nel caso in cui sia composto da soli 3 (tre) membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. =====

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. =====

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. =====

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del

codice civile. =====

15.5 In alternativa, il Consiglio Direttivo può riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: =====

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

15.6 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. =====

In particolare, tra gli altri compiti: =====

- amministra l'associazione; =====

- attua le deliberazioni dell'assemblea; =====

- nomina, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente; =====

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; =====

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica-finanziaria dell'esercizio; =====

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; =====

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; =====

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; =====

- disciplina l'ammissione degli associati; =====

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; =====

- delibera sull'esclusione degli associati. =====

Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandone nella delibera contenuta, limiti ed eventuali modalità di esercizio comunque nel rispetto dei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più componenti del Consiglio o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. =====

Almeno ogni sei mesi, gli organi delegati, riferiscono al Consiglio Direttivo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione. =====

Il Consiglio Direttivo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. =====

Non possono comunque essere delegati, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione degli associati. =====

15.7 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

15.8 Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. =

===== **ART. 16** =====

===== **(Presidente e Vice-Presidente)** =====

16.1 Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza dell'associazione.

16.2 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15.6, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. ===

16.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. =====

16.4 Il Vice-Presidente, anch'egli nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 15.6, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione o, qualora questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. ===

ART. 17

(Organo di Controllo)

17.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. =====

17.2 L'organo di controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; =====

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; =====

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. =====

17.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

17.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

ART. 18

(Libri sociali)

18.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: =====

a) il Libro degli Associati e degli Aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo; =====

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; =====

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; =====

d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. =====

18.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. =====

ART. 19

(Risorse economiche)

19.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: =====

- quote associative; =====

- contributi pubblici e privati; =====

- corrispettivi da enti pubblici e privati; =====

- donazioni e lasciti testamentari; =====
- rendite patrimoniali; =====
- attività di raccolta fondi; =====
- rimborsi da convenzioni; =====
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. ==

ART. 20

(i beni)

20.1 I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. =====

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. =====

20.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ente sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati. ==

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

21.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. =====

ART. 22

(Bilancio)

22.1 Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. =====

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. =====

22.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di cui all'art. 48 c. 3 del D. Lgs. 117/17. =====

ART. 23

(Bilancio Sociale)

23.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. ==

ART. 24

(Personale retribuito)

24.1 L'associazione può avvalersi di personale retribuito secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. =====

24.2 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da un eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione. =====

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

25.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. =====

ART. 26

(Disposizioni finali)

26.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Tagliaro fori

Roberto



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N. 82, GIA' MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N. 235, FIRMATO DIGITALMENTE COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI. VICENZA, 08/05/2025